

CO.A.B.SE.R.**Bilancio di esercizio al 31-12-2021**

Dati anagrafici	
Sede in	PIAZZA RISORGIMENTO, N. 1 - 12051 ALBA (CN)
Codice Fiscale	90011440048
Numero Rea	CN 000000000000
P.I.	02298440047
Capitale Sociale Euro	0
Forma giuridica	Consorzi con personalita' giuridica
Settore di attività prevalente (ATECO)	381100
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	49.882	27.636
Totale immobilizzazioni immateriali	49.882	27.636
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	564.265	506.080
3) attrezzature industriali e commerciali	28.372	22.549
4) altri beni	27.126	29.971
Totale immobilizzazioni materiali	619.763	558.600
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	5.540	5.540
Totale partecipazioni	5.540	5.540
Totale immobilizzazioni finanziarie	5.540	5.540
Totale immobilizzazioni (B)	675.185	591.776
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	274.821	296.421
Totale rimanenze	274.821	296.421
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.317.436	4.164.465
Totale crediti verso clienti	3.317.436	4.164.465
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	160.314	177.562
Totale crediti tributari	160.314	177.562
5-ter) imposte anticipate	1.038	0
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	695.877	712.768
esigibili oltre l'esercizio successivo	609	609
Totale crediti verso altri	696.486	713.377
Totale crediti	4.175.274	5.055.404
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	3.330.936	1.145.130
3) danaro e valori in cassa	1.639	1.788
Totale disponibilità liquide	3.332.575	1.146.918
Totale attivo circolante (C)	7.782.670	6.498.743
D) Ratei e risconti	9.037	10.032
Totale attivo	8.466.892	7.100.551
Passivo		
A) Patrimonio netto		
IV - Riserva legale	2.042.958	2.029.198
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	31.484	13.761
Totale patrimonio netto	2.074.442	2.042.959
B) Fondi per rischi e oneri		

4) altri	0	450.000
Totale fondi per rischi ed oneri	0	450.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	256.717	235.551
D) Debiti		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	130.634	0
Totale acconti	130.634	0
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.677.167	4.040.213
Totale debiti verso fornitori	5.677.167	4.040.213
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.925	56
Totale debiti tributari	2.925	56
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	271	84
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	271	84
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	55.500	54.868
Totale altri debiti	55.500	54.868
Totale debiti	5.866.497	4.095.221
E) Ratei e risconti	269.236	276.820
Totale passivo	8.466.892	7.100.551

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.488.998	16.057.851
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	70.000	82.258
altri	415.456	266.529
Totale altri ricavi e proventi	485.456	348.787
Totale valore della produzione	15.974.454	16.406.638
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	555.251	522.491
7) per servizi	14.901.803	15.400.529
8) per godimento di beni di terzi	21.750	20.132
9) per il personale		
a) salari e stipendi	201.402	192.255
b) oneri sociali	48.858	46.396
c) trattamento di fine rapporto	22.912	15.392
Totale costi per il personale	273.172	254.043
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.309	6.568
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	84.379	74.608
Totale ammortamenti e svalutazioni	95.688	81.176
14) oneri diversi di gestione	81.800	105.079
Totale costi della produzione	15.929.464	16.383.450
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	44.990	23.188
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	6.214	13.273
Totale proventi diversi dai precedenti	6.214	13.273
Totale altri proventi finanziari	6.214	13.273
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	6.214	13.273
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	51.204	36.461
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	26.003	22.700
imposte relative a esercizi precedenti	(6.283)	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	19.720	22.700
21) Utile (perdita) dell'esercizio	31.484	13.761

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2021	31-12-2020
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	31.484	13.761
Imposte sul reddito	19.720	22.700
Interessi passivi/(attivi)	(6.214)	(13.273)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	44.990	23.188
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	22.912	15.392
Ammortamenti delle immobilizzazioni	95.688	81.176
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	118.600	96.568
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	163.590	119.756
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	21.600	(296.421)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	847.029	131.936
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	1.636.955	(3.654.540)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	995	323.097
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(7.584)	(44.264)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	167.425	(479.517)
Totale variazioni del capitale circolante netto	2.666.420	(4.019.709)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.830.010	(3.899.953)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	6.214	13.273
(Imposte sul reddito pagate)	(19.720)	(22.700)
(Utilizzo dei fondi)	(450.000)	-
Altri incassi/(pagamenti)	(1.746)	(562)
Totale altre rettifiche	(465.252)	(9.989)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.364.758	(3.909.942)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(145.542)	(84.092)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(33.555)	(10.165)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(179.097)	(94.257)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi propri		
(Rimborso di capitale)	(1)	(1)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1)	(1)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	2.185.660	(4.004.200)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.145.130	5.149.321
Danaro e valori in cassa	1.788	1.746
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.146.918	5.151.067
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	3.330.936	1.145.130
Danaro e valori in cassa	1.639	1.788

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

3.332.575 1.146.918

Rendiconto finanziario, metodo diretto

	31-12-2021	31-12-2020
Rendiconto finanziario, metodo diretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)		
Incassi da clienti	16.821.483	16.538.574
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	(14.193.146)	(20.200.438)
(Pagamenti al personale)	(250.073)	(238.651)
(Imposte pagate sul reddito)	(19.720)	(22.700)
Interessi incassati/(pagati)	6.214	13.273
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.364.758	(3.909.942)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(145.542)	(84.092)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(33.555)	(10.165)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(179.097)	(94.257)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi propri		
(Rimborso di capitale)	(1)	(1)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1)	(1)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	2.185.660	(4.004.200)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.145.130	5.149.321
Danaro e valori in cassa	1.788	1.746
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.146.918	5.151.067
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	3.330.936	1.145.130
Danaro e valori in cassa	1.639	1.788
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.332.575	1.146.918

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

NOTA INTEGRATIVA REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2427 C.C. E DEL D.M. 26/04/1995

Come noto l'Azienda Albese Braidese Smaltimento Rifiuti aveva attivato, sin dal 1999, parallelamente alla contabilità finanziaria, la contabilità economica con il metodo della partita doppia in modo da poter rispettare le norme previste dal D.P.R. N. 902/1986 e le correlate modificazioni, previste dal d.l. n. 361/95 della legge 142/90, applicabili ai consorzi tra comuni di cui all'art. 25 della stessa legge 142/90.

L'art. 11 comma 2 della **Convenzione istitutiva di questo consorzio**, del 10 maggio 2004, prevede che:

"Fuori dal caso in cui il Consorzio assegni il compito di espletare le gare per l'erogazione dei servizi di bacino a società di capitali pubblica avente le caratteristiche definite dalla disciplina vigente, alla quale siano altresì trasferiti tutti i contratti di appalto e le concessioni per l'erogazione dei servizi di bacino, l'oggetto sociale del Consorzio contempla in via transitoria la gestione indiretta dell'azienda di erogazione dei servizi medesimi, fino alla scadenza dei contratti con i soggetti gestori che importino la riscossione della tariffa da parte del Consorzio ai sensi del precedente articolo 2, comma 5, ultimo periodo, con conseguente **mantenimento in capo al Consorzio stesso della partita IVA, della contabilità economica, dell'iscrizione al registro delle imprese** e della prosecuzione dell'applicazione ai dipendenti del C.C.N.L. Federambiente."

In conformità a quanto sopra questo consorzio, rinveniente dalla menzionata Azienda consortile, ha mantenuto il sistema della doppia contabilità (economica e finanziaria) ed **ha provveduto, sin dall'origine, a depositare in Camera di commercio esclusivamente il bilancio economico**.

Detto comportamento risulta in linea con il D. Lgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali) che in merito così dispone:

Art. 3.1

"Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili."

Art. 114

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2. L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'art. 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale. (389)

3. .

4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.

6. ...

7. .

8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:

a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;

b) il budget economico almeno triennale;

c) il bilancio di esercizio;

d) il piano degli indicatori di bilancio.

8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:

a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione;

b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;

c) le variazioni di bilancio;

d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.

La Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, con delibera n. 2/SEZAUT/2014/QMIG del 15 gennaio 2014, ha, tra l'altro, specificato che

". L'azienda speciale, disciplinata dall'art. 114, d.lgs. n. 267/2000, è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, chiamato a svolgere un'attività di rilevanza commerciale e appartenente alla classe degli enti strumentali...

Trattasi di un soggetto di diritto a sé stante, indipendente e diverso dall'ente locale che lo ha costituito, vale a dire uno strumento per la gestione di un servizio pubblico. Al Comune compete l'approvazione degli atti fondamentali dell'azienda speciale: il piano-programma comprendente il contratto di servizio, i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale, il conto consuntivo e il bilancio di esercizio. Anche lo statuto, al momento della costituzione dell'azienda speciale, viene approvato dal consiglio comunale. Spetta, pertanto, all'azienda procedere autonomamente, secondo le regole di economicità che caratterizzano l'esercizio di un'impresa, nel perseguimento dei fini posti dell'ente locale.

L'appartenenza dell'azienda speciale alla categoria degli enti pubblici economici (Cass. Sez. un., 15 dicembre 1997, n. 12654) comporta, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese, l'assoggettabilità alla disciplina di diritto privato per quanto attiene al profilo dell'impresa e per i rapporti di lavoro dei dipendenti (T.A.R. Liguria, II, 24 maggio 1995, n. 272). Ne deriva che i contratti collettivi di lavoro non sono necessariamente quelli del settore pubblico, ma quelli stabiliti dalle parti in riferimento al settore merceologico di appartenenza. L'azienda speciale, operando come una qualsiasi impresa commerciale, soggiace al regime fiscale proprio delle società di diritto privato e, quindi, è soggetto passivo di imposta distinto dall'ente locale, ai fini del pagamento di IVA, IRES e IRAP (Cass., sez. V, 15 aprile 2005, n. 7906; Cons. Stato, III, 18 maggio 1993, n. 405).

Le aziende speciali sono, quindi, soggetti passivi IRES, a norma dell'art. 73, co. 1, lett. b), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, modificato dall'art. 1, co. 74, lett. a), n. 2), l. 27 dicembre 2006, n. 296,

nella propria qualità di enti "che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali".

Da ultimo, la giurisprudenza amministrativa ha escluso che i dipendenti di un'azienda speciale, risultante dalla trasformazione di una società per azioni, possano invocare l'applicazione del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in quanto gli enti pubblici economici non rientrano nella nozione di amministrazione pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 febbraio 2012, n. 641, ove è precisato che l'elencazione contenuta nell'art. 1, co. 2, del citato decreto si riferisce a "tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali").

L'azienda speciale consortile, rispetto a quella prevista dal citato art. 114, si caratterizza per la presenza di un organo in più: l'assemblea consortile. Infatti, l'art. 31, d.lgs. n. 267/2000, richiama la disciplina dell'art. 114, d.lgs. n. 267/2000.

Inoltre la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia - con parere nr. 250/2014/PAR del 18 settembre 2015 ha ulteriormente specificato, in merito all' art. 114 del T. U.E.L. che "Il Testo Unico ha dunque sostanzialmente riproposto l'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che per la prima volta ha riconosciuto all'azienda speciale un'autonomia statutaria destinata ad esplicarsi, nei limiti stabiliti dalla legge, sul piano organizzativo, finanziario e contabile, oltre che su quello tecnico-funzionale. L'art. 114 del TUEL, specie nel testo assunto dopo la recente riforma, delinea i tratti di un ordinamento contabile improntato al sistema economico patrimoniale coerente con la natura imprenditoriale riconosciuta all'azienda e che, come tale, non impedisce l'adozione delle regole di contabilizzazione dettate dal codice civile per le società per azioni in quanto compatibili con lo specifico assetto di un ente che costituisce un modulo organizzativo dell'ente locale per la gestione di servizi pubblici. L'applicazione all'azienda speciale delle disposizioni contabili delle società di capitali risulta del resto ulteriormente avvalorata da una sempre maggiore contiguità normativa tra le due figure come si evince anche dalla possibilità, ammessa dalla giurisprudenza contabile, di trasformazione di una società per azioni detenuta dall'ente locale in azienda speciale."

Infine la guida redatta dalla CAMERA DI COMMERCIO - TUTTOCAMERE dal titolo "Il bilancio d'esercizio e l'elenco soci - Redazione e pubblicazione - Febbraio 2015", prevede:

"1.4. Aziende speciali e Consorzi fra Enti territoriali

Per quanto riguarda le Aziende speciali e i Consorzi fra Enti territoriali costituiti ai sensi della L. n. 142 del 1990 (ora recepita nel D. Lgs. n. 267/2000), **torna applicabile una normativa di carattere speciale.**

Bisogna fare inizialmente riferimento al disposto di cui all'art. 6 della L. n. 67 del 1987, sulla pubblicità dei bilanci degli enti pubblici, secondo il quale, le aziende speciali e i consorzi fra enti territoriali devono pubblicare i rispettivi bilanci, in estratto, "su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico".

Successivamente sono stati, in materia, emanati altri provvedimenti normativi che rivestono un particolare interesse.

Con il D.P.R. 15 febbraio 1989, n. 90 sono stati approvati i modelli sui quali compilare gli estratti dei bilanci da pubblicare sui quotidiani.

In seguito, in applicazione del Testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, il Ministero del tesoro, con D.M. 26 aprile 1995, ha approvato lo schema tipo di bilancio di esercizio delle aziende speciali per i servizi pubblici locali, delle istituzioni e dei consorzi di cui agli articoli 22, 23 e 25 della medesima legge n. 142 del 1990.

L'uso di tale schema è divenuto obbligatorio a decorrere dall'esercizio finanziario 1996.

Con la legge n. 95 del 1995, di conversione del D.L. n. 26 del 1995, fu poi sancito l'obbligo di adeguare l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni dell'art. 23 della legge n. 142/1990 e

di iscrivere tali aziende nel Registro delle imprese, senza peraltro imporre alcun obbligo circa il deposito del relativo bilancio d'esercizio.

Solo con l'art. 25, comma 2, lett. a) del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (con l'inserimento, nell'art. 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del comma 5-bis), è stato introdotto - a decorrere dall'anno 2013 - l'obbligo anche per le aziende speciali e le istituzioni degli Enti locali di depositare i propri bilanci al Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) della Camera di Commercio di competenza, entro il 31 maggio di ogni anno. L'Unioncamere, attraverso la rete di informatica delle Camere di Commercio, trasmetterà al Ministero dell'Economia e delle Finanze - entro il 30 giugno di ogni anno - l'elenco delle aziende speciali ed istituzioni con i relativi bilanci."

La presente Nota Integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi l'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 Codice Civile.

CONDIZIONI OPERATIVE

Con delibera dell'Assemblea Consortile n. 14 del 18 novembre 2003 l'Azienda Albese Braidese Smaltimento Rifiuti si è trasformata, con effetto 16 maggio 2004 ed in ottemperanza della L. R. Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24, in Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti, al quale la legge stessa ha affidato le funzioni amministrative di governo dei servizi di bacino (raccolta, trasporto, ecc.).

In vista della limitazione della competenza consortile alle sole funzioni di governo dei servizi di bacino, questo Consorzio ha costituito in data 27 maggio 2004 la Società Trattamento Rifiuti a responsabilità limitata unipersonale (con il Consorzio quale socio unico) alla quale è stato conferito in natura il ramo d'azienda di gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, comprensivo della proprietà degli impianti stessi.

Nel pieno rispetto di quanto disposto dal sopraccitato art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000, l'erogazione dei servizi all'utenza relativi ai rifiuti è quindi stata affidata direttamente a tale Società di capitali.

La costituzione della Società è avvenuta ai sensi dell'art. 113 comma 13 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i., e nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 115 comma 7 bis del medesimo D. Lgs., mediante conferimento del ramo aziendale di gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti già di titolarità del Consorzio, comprensivo della proprietà di tutti i beni e della titolarità di tutti i debiti e crediti ed i rapporti attivi e passivi già facenti capo al Consorzio ed inerenti la gestione infrastrutturale.

Il CO.A.B.S.E.R. con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 7 del 28 marzo 2011 ha disposto l'assegnazione ai Comuni consorziati delle quote di proprietà delle proprie partecipazioni al capitale sociale di S.T.R. in proporzione al numero degli abitanti residenti in ciascun Comune alla data del 31 dicembre 2010.

Detta cessione di quote, avvenuta sotto forma di assegnazione in natura delle indicate partecipazioni, è stata regolarizzata con atto redatto dal Dr. Stefano Corino, Notaio in Alba, in data 29 marzo 2011. Gli effetti delle assegnazioni decorrono a far data dal 31 dicembre 2011.

I sottoscritti Amministratori, in relazione a quanto stabilito dall'art. 2427 del Codice Civile espongono le seguenti indicazioni, distinte secondo la numerazione prevista dallo stesso art. 2427 del Codice Civile.

CRITERI DI VALUTAZIONE, PRINCIPI CONTABILI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (art. 2427 n. 1)

PREMESSA

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021, con un utile di Euro 31.484 al netto delle imposte, la cui presente Nota Integrativa costituisce parte integrante, è stato predisposto ai sensi del D. M. 26 aprile 1995 e trova riscontro nelle scritture contabili del Consorzio, regolarmente tenute a norma degli artt. da 2214 a 2220 del Codice Civile, ed è redatto conformemente agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 e 2425-bis del Codice Civile, con l'applicazione dei principi, dei criteri e delle disposizioni di cui agli articoli da 2423-bis a 2426 del Codice Civile e dei principi contabili predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 tengono conto delle disposizioni introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Ai predetti criteri non sono state applicate deroghe e si precisa che non sono state effettuate rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali.

CRITERI APPLICATI NELLE VALUTAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO

Immobilizzazioni immateriali e materiali

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati tra le immobilizzazioni.

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Sono iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale ed ammortizzate sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, e per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

I costi di impianto ed ampliamento sono iscritti nell'attivo e vengono ammortizzati in cinque anni.

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

Crediti e debiti

I crediti sono indicati al valore nominale, che corrisponde a quello di presumibile realizzo.

I debiti sono indicati al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi ed i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi ed i proventi riscossi entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Costi e ricavi

I costi ed i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati/utilizzati per la redazione del bilancio, che qui di seguito vengono illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

Altre informazioni

Il Consorzio non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Nota integrativa, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non si rileva alcun credito nei confronti dei soci per versamenti ancora dovuti.

Immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono capitalizzate in funzione della loro utilità pluriennale ed ammortizzate direttamente in conto, in conformità a quanto prescritto dagli artt. 2424 e 2426 del Codice Civile.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati nella seguente tabella.

	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	54.946	54.946
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	27.310	27.310
Valore di bilancio	27.636	27.636
Variazioni nell'esercizio		
Incrementi per acquisizioni	33.555	33.555
Ammortamento dell'esercizio	11.309	11.309
Totale variazioni	22.246	22.246
Valore di fine esercizio		
Costo	88.501	88.501
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	38.619	38.619
Valore di bilancio	49.882	49.882

Le spese per licenze riferite all'esercizio in esame sono relative alla fornitura del software per la gestione del sacco prepagato.

Si segnala che sulle immobilizzazioni immateriali non sono state effettuate rivalutazioni e/o svalutazioni. Infatti, risulta ragionevole prevedere che il costo iscritto alla chiusura dell'esercizio sia recuperabile in ragione al concorso alla futura produzione di risultati economici.

Immobilizzazioni materiali

Relativamente alle immobilizzazioni materiali, si precisa che non sono state effettuate rivalutazioni ai sensi di Leggi speciali.

I coefficienti di ammortamento applicati a dette immobilizzazioni corrispondono alla stima della loro residua possibilità di utilizzazione.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 48"* e già esercitati negli altri settori di competenza.

L'ARERA con Delibera n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 ha determinato, all'art. 13.2 dell'allegato alla delibera suddetta, la vita utile regolatoria di ciascuna categoria di cespiti comuni e di cespiti specifici utilizzati dai soggetti gestori del ciclo dei rifiuti, disponendo di fatto il riconoscimento in tariffa dell'ammortamento dei cespiti in ragione delle anzidette vite utili regolatorie.

In ragione di quanto sopra questo Consorzio ravvisa la necessità di revisionare i piani di ammortamento delle proprie immobilizzazioni materiali in conformità delle rispettive vite utili regolatorie, fatto salvo per la categoria AUTOCARRI per la quale si ritiene opportuno, alla luce del citato principio previsto dall'art. 2423-bis del codice civile secondo cui *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*, mantenere invariata la vita utile sinora adottata (di anni 5) anziché quella di anni 8.

In calce le aliquote di ammortamento utilizzate in base alla vita utile così stimata:

CATEGORIA DI BENI	VITA UTILE	ALIQUOTA ADOTTATA
IMPIANTI GENERICI	10	10%
ATTR. VARIA E MINUTA	7	14,28%
MACCHINE UFFICIO ELETTRON	7	14,28
MOBILI ARREDI MACC. ORD UFF	8	12%
STAZIONI CONFERIMENTO	10	10%
AUTOCARRI	5	20%
FABBRICATI	40	2,50%

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle immobilizzazioni materiali. La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati nella tabella sottostante.

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio					
Costo	2.133.026	3.530	829.566	89.142	3.055.264
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.627.295	3.530	807.018	59.171	2.497.014

Valore di bilancio	506.080	-	22.549	29.971	558.600
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	60.106	-	10.109	5.592	75.807
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	(69.736)	-	-	-	(69.736)
Ammortamento dell'esercizio	71.657	-	4.286	8.437	84.380
Totale variazioni	58.185	-	5.823	(2.845)	61.163
Valore di fine esercizio					
Costo	2.266.539	3.530	839.675	94.733	3.204.477
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.702.274	3.530	811.304	67.608	2.584.716
Valore di bilancio	564.265	-	28.372	27.126	619.763

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni finanziarie

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Relativamente all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la voce espone un saldo attivo di Euro 5.540,00 che rappresenta la partecipazione al fondo di dotazione dell'Associazione d'Ambito Cuneese Ambiente, costituita, in attuazione della L.R. Piemonte n. 24/2002, in data 23 novembre 2005 tra i 4 Consorzi di Bacino della Provincia di Cuneo e tra i quattro Comuni con maggior popolazione di ogni bacino. Detta Associazione è un Consorzio di diritto pubblico costituitosi in attuazione dell'art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000.

I dati relativi al patrimonio ed all'utile dell'Associazione d'Ambito Cuneese Ambiente, si riferiscono all'esercizio 2020 così come risulta dall'ultima comunicazione dall'Associazione stessa.

Denominazione	Città, se in Italia, o Stato estero	Valore a bilancio o corrispondente credito
PARTECIPAZ.IMPR.COLLEGATE A.T.O.	FOSSANO - Via Roma 91	5.540
Totale		5.540

Le partecipazioni assunte in questo consorzio non comportano una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica non è significativa.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono crediti immobilizzati relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta a Euro 7.782.670, ed è composto dalle seguenti

voci:
 Rimanenze Euro 274.821
 Crediti Euro 4.175.274
 Attività finanziarie non immobiliz. Euro 0
 Disponibilità liquide Euro 3.332.575
 Totale Euro 7.782.670

Rimanenze

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	296.421	(21.600)	274.821
Totale rimanenze	296.421	(21.600)	274.821

Le rimanenze ammontano a Euro 274.821.

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita".

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Sono iscritti in bilancio secondo il loro presumibile valore di realizzo. Per l'anno 2021 non è stato effettuato l'accantonamento al "FONDO SVALUTAZIONE CREDITI" in quanto il saldo complessivo al 31 dicembre 2021 del Fondo, ammonta ad Euro 170.900 e non risulta essere inferiore all'ammontare dei crediti per i quali esiste realisticamente un rischio di insolvenza.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	4.164.465	(847.029)	3.317.436	3.317.436	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	177.562	(17.248)	160.314	160.314	-
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	0	1.038	1.038		
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	713.377	(16.891)	696.486	695.877	609
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	5.055.404	(880.130)	4.175.274	4.173.627	609

CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

La voce "CREDITI VERSO CLIENTI": (C II 1 a) evidenzia un saldo finale pari ad Euro 3.317.436.

Il credito per "FATTURE DA EMETTERE" al 31 dicembre 2021 è di complessivi Euro 731.680.

La voce "CREDITI TRIBUTARI": (CII 5-bis a) evidenzia un saldo finale pari ad Euro 160.314.

La posta più rilevante relativa a suddetta voce è rappresentata dal credito per IRES ammontante a Euro 133.623.

La voce "VERSO ALTRI": (CII 5-quater a) evidenzia un saldo finale pari ad Euro 695.877.
Le poste più rilevanti relative a suddetta voce sono rappresentate dai crediti per contributi rilasciati dall'Unione Europea e da Enti nazionali, finalizzati alla realizzazione del Centro del riuso presso il Comune di Bra, per l'ammontare di Euro 102.892, nonché crediti per note di accredito da ricevere per l'importo di Euro 592.985.

CREDITI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO

La voce "VERSO ALTRI": (CII 5-quater b) evidenzia un saldo finale pari ad Euro 609; detta voce non presenta variazioni in corso d'anno.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31 dicembre 2021 secondo area geografica non è significativa.

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	1.145.130	2.185.806	3.330.936
Denaro e altri valori in cassa	1.788	(149)	1.639
Totale disponibilità liquide	1.146.918	2.185.657	3.332.575

Ratei e risconti attivi

I ratei attivi, ammontanti ad Euro 4.598, si riferiscono a interessi attivi su c/c bancario.

I risconti attivi, ammontanti ad Euro 4.439, si riferiscono ad abbonamenti, assicurazioni e spese varie.

Oneri finanziari capitalizzati

Non sono stati capitalizzati oneri finanziari nel corso dell'esercizio.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi		
Riserva legale	2.029.198	13.760	-		2.042.958
Utile (perdita) dell'esercizio	13.761	-	13.761	31.484	31.484
Totale patrimonio netto	2.042.959	13.760	13.761	31.484	2.074.442

Fondi per rischi e oneri

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Fondi per rischi e oneri".

	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	450.000	450.000
Variazioni nell'esercizio		
Utilizzo nell'esercizio	450.000	450.000
Totale variazioni	(450.000)	(450.000)
Valore di fine esercizio	0	0

Il fondo si riferiva al rischio sul credito, relativo a fatture emesse dal Consorzio alla ditta L.C.M. S.r.l. Servizi Ecologici per la vendita della carta e del cartone degli anni 2018 e 2019.

La somma complessiva del credito liquidabile ammontava ad Euro 771.722 di cui Euro 690.765 riferiti al 2018 e Euro 80.657,69 riferiti al 2019.

Per il recupero di detto credito è stato incaricato lo studio legale Pizzetti-Poesio di Torino, e, a seguito di numerose trattative, è stato siglato un accordo per la dilazione del pagamento con la suddetta ditta.

Nel corso dell'anno 2021 questo Consorzio ha incassato dalla ditta Benassi S.r.l. l'importo di Euro 250.000 a saldo del credito su menzionato.

E' stato pertanto azzerato il suddetto fondo rilevando una sopravvenienza dell'importo di Euro 200.000.

Al 31 dicembre 2021 il saldo del fondo ammonta a Euro 0.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	235.551
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	22.912
Utilizzo nell'esercizio	1.746
Totale variazioni	21.166

Valore di fine esercizio	256.717
--------------------------	---------

La voce ammontante ad Euro 256.717 rileva il debito al 31 dicembre 2021 nei confronti del personale inquadrato con contratto di lavoro dipendente - Federambiente, nonché nei confronti dei dirigenti con contratto di lavoro Confservizi - Federmanager.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).

Variazioni e scadenza dei debiti

Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Acconti	0	130.634	130.634	130.634
Debiti verso fornitori	4.040.213	1.636.954	5.677.167	5.677.167
Debiti tributari	56	2.869	2.925	2.925
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	84	187	271	271
Altri debiti	54.868	632	55.500	55.500
Totale debiti	4.095.221	1.771.276	5.866.497	5.866.497

Non ci sono debiti nei confronti delle banche, né debiti esigibili oltre 5 anni.

La voce DEBITI VERSO FORNITORI ammonta ad Euro 5.677.167, di cui Euro 2.911.132 riferito a fatture da ricevere. Le poste più rilevanti sono così articolate:

Euro 2.213.095 nei confronti della Ditta S.T.R. s.r.l per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Euro 365.069 nei confronti della Ditta S.T.R. s.r.l. per la gestione degli altri servizi resi ai Comuni Soci in forza del contratto di servizio con il COABSER.

Suddivisione dei debiti per area geografica

La suddivisione dei debiti per area geografica non è significativa per questo Consorzio.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono crediti e/o debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

I soci non hanno effettuato finanziamenti nei confronti di questo Consorzio.

Ratei e risconti passivi

I ratei passivi, pari ad Euro 59.795, si riferiscono a spese attinenti il personale dipendente.

I risconti passivi, pari ad Euro 209.441 che si riferiscono:

- Euro 160.391 per contributo Europeo Alcotra per realizzazione Centro del riuso presso il Comune di Bra;
- Euro 49.050 per contributo rilasciato da enti nazionali per realizzazione Centro del riuso presso il Comune di Bra.

Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
CORRISPET TRASPORTI RSU CARTA	9.118.602
CORRISPETTIVI RIFIUTI SOLIDI URB	3.525.697
RIMB.DA COMUNI RAC.DIF.	1.225.657
RIFIUTI BIODEGRADABILI	705.315
RIMBORSO DA COMUNI SACCHETTI	382.684
SERVIZI ECOSPORTELLO	247.812
RIMB. DA COMUNI CONTENITORI	167.392
CORRISP.TRATT.SABBIE SPAZZAM.	58.426
RIMB.RACC.E SMALT.RIF.A RISCHIO	47.037
PROV.CESS. ALLUMINIO E METALLO	9.397
ALTRI	979
Totale	15.488.998

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

La suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica non è significativa per questo Consorzio.

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425 n.15 del Codice Civile.

Nel corso dell'anno 2021 sono maturati interessi attivi sul conto corrente bancario per un totale complessivo di Euro 6.214.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Si è provveduto ad accantonare, per l'anno 2021 per imposte dell'esercizio, un ammontare complessivo di Euro 26.003 così articolato:

Euro 17.133 per I.R.A.P.

Euro 8.870 per I.R.E.S.

Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Al 31 dicembre 2021 i dipendenti del Consorzio sono sette, di cui cinque part-time al 50%.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Gli amministratori non hanno percepito compensi.

Compensi al revisore legale o società di revisione

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	6.760
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	6.760

Categorie di azioni emesse dalla società

Il Consorzio in esame non ha, stante la propria natura giuridica, emesso alcuna azione.

Titoli emessi dalla società

Il Consorzio, stante la propria natura giuridica, non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni o titoli o valori simili.

Nota integrativa, parte finale

Sez. 6 bis- VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI (art. 2427 n. 6 Bis)

Non si rileva alcuna operazione in cambi valutari e pertanto non si sono registrati effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio.

Sez. 19 bis - FINANZIAMENTI ALLA SOCIETA' DA PARTE DEI SOCI (art. 2427 n. 19 Bis)

I soci non hanno effettuato finanziamenti al Consorzio.

Sez. 20 e 21 - PATRIMONI DESTINATI IN VIA ESCLUSIVA AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2427 nn. 20 e 21)

Il Consorzio non ha costituito patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ed altresì non ha stipulato contratti relativi al finanziamento di specifici affari.

Sez. 22 bis - OPERAZIONI REALIZZATE CON LE PARTI CORRELATE (art. 2427 n. 22 BIS)

La voce non rileva alcun dato per il Consorzio.

L'assemblea consortile, con delibera in data 13 febbraio 2017, ha approvato lo schema di contratto di servizio relativo alla "Ricognizione degli obblighi per la gestione degli impianti destinati al servizio integrato di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti e d'igiene urbana". Detto contratto di servizio è stato formalmente sottoscritto dai rappresentanti legali di questo consorzio e della Società Trattamento Rifiuti s.r.l. in data 27 febbraio 2017.

L'assemblea, con delibera in data 15 luglio 2020, ha approvato l'addendum di adeguamento e aggiornamento al contratto di servizio stesso; la sottoscrizione di quest'ultimo è avvenuta in data 22 dicembre 2020.

Inoltre, l'assemblea, con delibera in data 30 luglio 2021, ha approvato un ulteriore addendum di adeguamento e aggiornamento al medesimo contratto di servizio; la sottoscrizione di quest'ultimo è avvenuta in data 4 agosto 2021.

In ragione dell'art. 13 di detta convenzione "Il Consorzio continua transitoriamente a fatturare agli Enti Locali consorziati il corrispettivo del servizio integrato di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti e di igiene urbana. A sua volta, STR fatturerà al Consorzio le spese sostenute per la gestione dei servizi di cui al presente contratto. Giusta quanto previsto dalla delibera dell'Assemblea del Consorzio n. 10 del 26 luglio 2011, ed a seguito della futura soppressione dei Consorzi di Bacino, STR emetterà le fatture direttamente ai singoli comuni soci."

Sez. 22 ter - NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE (art. 2427 n. 22 TER)

Non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale aventi natura od obiettivi economici.

D. Lgs. N. 101 10 agosto 2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 che abroga la direttiva 95/46/CE. (Privacy)

In data 29 maggio 2018 il Responsabile del Servizio Tecnico con propria determina n. 47 ha provveduto alla designazione del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) individuato nella persona dell'avvocato Cristiano Burdese del Foro di Torino.

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1 del RGPD, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza ai titolari del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche dei titolari del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) fornire assistenza in merito ad eventuali novità normative (linee guida e Provvedimenti dell'Autorità Garante della Privacy);
- g) fornire assistenza metodologica in merito alla gestione del Registro delle attività di trattamento;
- h) fornire assistenza metodologica in merito alla valutazione dei rischi associati al trattamento dei dati;
- i) gestire i flussi informativi con il vertice amministrativo, nonché con gli organi di controllo societari affinché questi siano a conoscenza delle raccomandazioni al titolare (ad es. attraverso la redazione di una relazione annuale).

Il Consiglio di Amministrazione propone, di destinare l'utile di esercizio, ammontante ad Euro 31.484 a riserva ordinaria.

RELAZIONE SULLA GESTIONE - ART. 2428 C.C.

Ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile gli amministratori a corredo del documento di Bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, presentano la seguente relazione.

Il Consorzio non ha svolto né ha in corso attività di ricerca e sviluppo (comma 2, punto 1).

Si attesta che il Consorzio non ha in essere rapporti con imprese collegate, controllate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime (comma 2, punto 2).

Il Consorzio non detiene azioni proprie o azioni di altre società (comma 2, punti 3 e 4).

In merito ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (comma 2 punto 5), e, correlativamente all'evoluzione prevedibile nella gestione (comma 2 punto 6), si ritiene opportuno segnalare quanto segue:

- come è noto, a seguito dell'adeguamento dello Statuto e della Convenzione consortile alla legge regionale 24/2002, operato mediante la delibera dell'Assemblea Consortile n. 14 del 18 novembre 2003, le competenze del Consorzio vengono a ricondursi prettamente ai servizi di base ed in particolare alla gestione delle raccolte differenziate ed indifferenziate dei rifiuti solidi urbani;

- la Legge Regionale n. 7/2012, entrata in vigore il 28 maggio 2012, dal titolo "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani", prevede, all'art. 16, che "le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitino in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani".

"Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge in esame, le province ed i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale stipulano la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito, sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale.

(La Giunta regionale, con D.G.R. n. 60-5113 del 18 dicembre 2012 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2013 ha approvato lo Schema di Convenzione-Tipo per la costituzione delle Conferenze d'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani).

La convenzione è approvata dalle province e dai comuni attraverso le assemblee delle associazioni d'ambito e dei consorzi di bacino istituiti ai sensi degli articoli 11 e 12 della L.R. 24/2002. La convenzione approvata è sottoscritta dai presidenti delle province e dai presidenti delle associazioni d'ambito e dei consorzi di bacino di cui alla L.R. 24/2002.

Entro centoventi giorni dalla data di stipulazione, la convenzione è ratificata dai competenti organi comunali e provinciali.

Le conferenze d'ambito, entro novanta giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione istitutiva, valutano ed approvano con la maggioranza qualificata dei tre quarti, la proposta di conferimento delle posizioni relative al personale, nonché il conferimento delle posizioni attive e passive, prevedendo che le componenti passive non possano superare quelle attive, al fine di garantire l'equilibrio patrimoniale.

A decorrere dalla data di conferimento alla conferenza d'ambito le associazioni d'ambito e i consorzi di bacino di cui alla L.R. 24/2002 sono sciolti o posti in liquidazione, senza necessità di ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che li disciplinano".

In data 10 gennaio 2018 il Consiglio regionale ha approvato la Legge regionale n. 1" Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7."

L'art. 7 di detta l.r. prevede che, "ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani il territorio della Regione è organizzato nei seguenti ambiti territoriali ottimali:

a) ambito regionale, coincidente con il territorio della Regione, per le funzioni inerenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti a tecnologia complessa, intendendosi per tali i termovalorizzatori, gli impianti di trattamento del rifiuto organico, gli impianti di trattamento della frazione residuale indifferenziata, gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti, e le discariche, anche esaurite, nonché le funzioni inerenti all'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata e del rifiuto organico;

b) ambiti di area vasta, coincidenti con il territorio della Città di Torino, di ciascuna delle province e della Città metropolitana di Torino, con l'esclusione del territorio della Città di Torino, articolate e organizzate per aree territoriali omogenee ai sensi dell'articolo 9, comma 3, per le funzioni inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta

differenziata, al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata." Le **funzioni di ambito di area vasta sono disciplinate dall'art. 9** della citata legge, che così dispone:

"I comuni appartenenti a ciascun ambito di area vasta di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) esercitano, attraverso consorzi riorganizzati ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 33 della presente legge, denominati consorzi di area vasta, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 8 inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, alla raccolta dei rifiuti urbani residuali indifferenziati, alle strutture a servizio della raccolta differenziata e al trasporto e all'avvio a riciclo o trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico.

3. Al fine di garantire una più efficiente gestione del servizio di loro competenza, i consorzi di area vasta suddividono il proprio territorio in aree territoriali omogenee funzionali allo svolgimento dei servizi di tali aree, di dimensioni tali da rispondere ai principi di efficienza, efficacia ed economicità. In via di prima attuazione della presente legge la dimensione delle aree territoriali omogenee coincide con quella del territorio dei consorzi di bacino di cui alla legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti).

L'art. 33 della citata legge prevede le seguenti **norme transitorie**:

1. Entro nove mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge:

- a) i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 insistenti negli ambiti territoriali di area vasta delle Province di Asti, Biella, Vercelli e del Verbano Cusio Ossola adottano lo statuto di cui al comma 2 e adeguano la convenzione alle disposizioni della presente legge;
- b) la Città di Torino adegua i propri atti deliberativi in materia alle disposizioni della presente legge;
- c) negli ambiti territoriali di area vasta coincidenti con il territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Cuneo e Novara i Consorzi di cui all'articolo 9 sono riorganizzati attraverso la fusione dei consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002. Il consorzio adotta lo statuto di cui al comma 2 e adeguano la convenzione alle disposizioni della presente legge.

2. Lo schema di convenzione e lo schema di statuto, approvati contestualmente alla presente legge come allegato A, sono definiti sulla base delle previsioni dell'articolo 9 e delle seguenti indicazioni:

- a) il consiglio di amministrazione è composto da sindaci o assessori da loro delegati, ovvero da esperti eletti dall'Assemblea del Consorzio di area vasta con maggioranza qualificata individuata dalla convenzione;
- b) il Presidente del consorzio è scelto tra i membri del consiglio di amministrazione.

3. Le modalità di organizzazione del consorzio sono determinate dallo statuto di cui al comma 2.

4. I consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 definiscono eventuali rapporti pendenti con i comuni consorziati durante il periodo transitorio di cui al comma 1 e si predispongono alla fusione di cui al comma 1. All'atto della fusione il bilancio di ciascun consorzio viene certificato nelle sue condizioni di equilibrio, con eventuale previsione di salvaguardie per sopravvenienze passive che si manifestano successivamente alla fusione. In particolare sono effettuate apposite perizie di stima riguardanti l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi per la gestione post operativa delle discariche. Eventuali

carenze e inadeguatezze di tali fondi ricadono sui comuni che hanno usufruito degli impianti e sono da questi comuni finanziariamente reintegrati in proporzione ai rifiuti conferiti in discarica lungo tutto il periodo di coltivazione della stessa.

5. Gli atti dei consorzi di bacino di cui alle lettere a) e c) del comma 1 sono ratificati dai competenti organi comunali entro novanta giorni dalla data di adozione.

6. Entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi di area vasta di cui all'articolo 9, la Città di Torino, la Città metropolitana di Torino e le province stipulano la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 10 sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 6, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione degli enti inadempienti.

8. Nelle more della costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10, a far data dalla riorganizzazione e dall'adeguamento dei consorzi di cui al comma 1 partecipano alle associazioni di ambito di cui alla l.r. 24/2002 il consorzio di area vasta e i comuni con la maggior popolazione dei bacini di cui alla l.r. 24/2002, cosiddetti comuni capofila.

9. Alla data di costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10 la medesima subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale, riferibili alle funzioni di ambito regionale.

10. Nel periodo transitorio in cui continuano ad esercitare le loro attività, ai consorzi di bacino e alle associazioni d'ambito è vietato attivare procedure di reclutamento del personale.

11. A decorrere dalla data di costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10, le associazioni d'ambito di cui alla l.r. 24/2002 sono sciolte o poste in liquidazione, senza necessità di ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che le disciplinano.

Il Consiglio regionale ha approvato, in data 16 febbraio 2021, la Legge regionale n. 4 che ha apportato modifiche alla legge regionale 1 del 2018 sulla gestione dei rifiuti.

Il provvedimento introduce un **nuovo obiettivo di produzione di rifiuto urbano indifferenziato** non superiore a 126 chilogrammi anno ad abitante da raggiungere entro il 2025, con l'eccezione della città di Torino, il cui obiettivo pari a un rifiuto indifferenziato non superiore a 159 chilogrammi ad abitante è fissato entro il 2024.

Per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è individuato un **unico ambito territoriale ottimale regionale**, articolato in **sub ambiti di area vasta**, la cui governance è esercitata da consorzi di comuni, denominati consorzi di area vasta e viene eliminata l'obbligatorietà di accorpamento dei consorzi esistenti nel medesimo territorio provinciale. A livello regionale si conferma l'esercizio della governance da parte della Conferenza d'ambito (composta dai consorzi di area vasta, dalla Città di Torino, dalle province e dalla Città metropolitana).

E' prevista una modifica al sistema di applicazione delle sanzioni per il mancato raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei rifiuti indifferenziati. In particolare, è definita una **"franchigia" per i consorzi con elevata presenza di comuni turistici**, nei quali la popolazione effettivamente presente risulta essere superiore a quella residente. La franchigia individuata corrisponde ad un aumento della produzione di rifiuti compatibile con l'incremento di almeno il 5% della popolazione residente.

Viene inoltre introdotto un **periodo di osservazione transitoria** per la valutazione dell'efficienza dell'organizzazione dei sub ambiti di area vasta, con la possibilità da parte della Giunta regionale, alla

fine di questo periodo, di individuare i consorzi di area vasta che non raggiungono gli obiettivi stabiliti e di mettere in campo azioni di riorganizzazione o efficientamento fino ad arrivare, in caso di inerzia dei consorzi, a un intervento della Regione in via sostitutiva, previa diffida, anche con la nomina di un commissario ad acta.

L'articolo 7 della legge regionale 1/2018 prevede in particolare la seguente suddivisione di funzioni:

- **all'ambito regionale**, coincidente con il territorio della Regione, sono attribuite le funzioni inerenti:

a) all'individuazione e alla realizzazione, laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali:

1) gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti;

2) gli impianti di trattamento del rifiuto organico;

3) gli impianti di trattamento del rifiuto ingombrante;

4) gli impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati;

5) le discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

b) all'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico;

c) all'affidamento delle attività di gestione delle discariche esaurite e adeguate ai sensi del d.lgs. 36 /2003;

- **ai sub-ambiti di area vasta, come delimitati e individuati dagli allegati A bis e A ter alla legge regionale 1/2018**, sono attribuite le funzioni inerenti:

a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;

b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;

c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;

d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante;

e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;

f) alle strutture a servizio della raccolta differenziata.

La stessa legge regionale, all'articolo 9, ha previsto per l'esercizio delle funzioni di sub-ambito di area vasta per i comuni ivi localizzati l'esercizio associato nella forma consortile mediante riorganizzazione dei consorzi esistenti ai sensi dello stesso articolo 9 e dell'articolo 33 della l.r. 1/2018.

Per le funzioni dell'ambito regionale ha previsto, all'articolo 10, l'esercizio associato delle funzioni tra gli Enti ivi ricadenti attraverso la costituzione di una apposita Conferenza d'ambito. In particolare, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che la Conferenza d'ambito abbia personalità giuridica di diritto pubblico e sia dotata di autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica per le attività connesse alle proprie funzioni.

Ai sensi dell'articolo 33 della l.r. 1/2018 la convenzione istitutiva della Conferenza d'Ambito per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 10 è stipulata dai Consorzi di area vasta, dalla Città di Torino, dalla Città metropolitana di Torino e dalle Province sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

La convenzione, approvata secondo le predette modalità, è sottoscritta dai Presidenti dei consorzi di area vasta, dal Sindaco della Città Metropolitana, dai Presidenti delle Province e dal Sindaco della Città di Torino, a tal fine legittimati dai rispettivi organi competenti.

Per quanto riguarda le informazioni attinenti all'ambiente, occorre rilevare che questo Consorzio ha demandato la gestione delle isole ecologiche alla S.T.R. S.r.l. e pertanto non vengono evidenziati rischi di alcun genere.

Alba li, 16 marzo 2022

Il Presidente
(Dott. Giuseppe DACOMO)